

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO
L’OSPEDALE SANTA CHIARA DI TRENTO**

Sommario

ART 1. - OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
ART 2. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI.....	3
DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	3
ART 3. – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE	5
ART 4. – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO	6
ART 5. – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	7
ART 6. – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	8
ART 7. – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E	8
CRITERI INTERPRETATIVI.....	8
ART 8. – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	9
ART 9. – DURATA	9
ART 10. – IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTI DELLA MANODOPERA	10
ART 11. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART 12. – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART 13. – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART 14. – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ	11
ART 15. – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO ..	11



ART 16. – CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART 17. – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE	14
ART 18. – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	14
ART 19. – SUBAPPALTO	14
ART 20. – TUTELA DEI LAVORATORI	16
ART 21. – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO	16
ART 22. – SICUREZZA E VALUTAZIONE RISCHI	17
ART 23. – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’APPALTATORE	18
ART 24. – INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679	18
ART 25. – GARANZIA DEFINITIVA	19
ART 26. – OBBLIGHI ASSICURATIVI	19
ART 27. – PENALI	19
ART 28. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART 29. – RECESSO	21
ART 30. – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	21
ART 31. – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
ART 32. – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ	22
ART 33. – SPESE CONTRATTUALI	22
ART 34. – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP	22
ART 35. – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	23
ART 36. – NORMA DI CHIUSURA	24



ART 1. - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto l'effettuazione del servizio di vigilanza armata (fissa e di ronda) all'interno della struttura dell'Ospedale S. Chiara in Largo Medaglie d'Oro a Trento. Più precisamente, l'attività comprende le prestazioni minime di seguito indicate, per una durata di **7 ore al giorno di cui 4 da svolgersi obbligatoriamente nelle fasce orarie 7.00-09.00 e 20.00 – 22.00, le restanti 3 ore in aggiunta alle fasce indicate, distribuite nei seguenti orari: 9.00-12:00 e/o 17:00-20.00. Il servizio deve essere effettuato 7 giorni su 7, festivi inclusi:** il servizio prevede la sorveglianza armata nell'atrio e nelle zone adiacenti, nei piazzali di ingresso e in corrispondenza dei diversi accessi della struttura, nonché le ronde armate all'interno dei reparti, come meglio specificate nell'articolo seguente.

Il servizio ha lo scopo di evitare che gli spazi sopraindicati vengano utilizzati come ricovero per senza fissa dimora o mendicanti, nonché di garantire la sicurezza di tutte le persone che a vario titolo accedono alla struttura ospedaliera.

ART 2. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'attività che si richiede consiste in un presidio che deve essere garantito prevalentemente all'ingresso principale, effettuando altresì controlli frequenti lungo i corridoi che conducono ai reparti, in particolare dove sono collocate seggiole per l'attesa.

Il servizio deve essere svolto esclusivamente da Guardie Particolari Giurate (GPG). Il compito della GPG è quello di osservare i soggetti presenti e i loro comportamenti e di allontanarli qualora ritengano che detti comportamenti possano nuocere alla sicurezza e al decoro dell'ospedale.

La GPG deve inoltre aver cura che le carrozzine, presenti nella *hall*, messe a disposizione delle persone con ridotta capacità motoria, non vengano condotte al di fuori del perimetro ospedaliero; lo stesso vale per ogni altro materiale sanitario e non sanitario di proprietà o in uso dell'APSS, quali ad esempio coperte, lenzuola, etc....

Il servizio deve essere svolto in sinergia con il personale di Portineria dell'Ospedale che presta servizio nelle guardiole esterne e che effettua il giro di ronda e monitora la presenza di eventuali senza tetto o persone non autorizzate. Qualora necessario per gestire le situazioni critiche, il personale di portineria può avvalersi della possibilità di richiedere il supporto della GPG in turno, contattandola tramite telefono cellulare. In tali casi la presenza della GPG assume anche la funzione di assicurare gli operatori sanitari nonché i pazienti eventualmente in attesa di cure.

Per quanto riguarda l'accesso ai reparti, nelle situazioni particolari la GPG deve seguire la indicazioni dei referenti dei reparti medesimi e del personale incaricato. Devono essere rispettati in modo categorico e inderogabile i divieti di accesso alle zone cui è consentito l'accesso al solo personale autorizzato.

Le GPG in turno svolgono inoltre le seguenti attività:

- vigilanza sui beni immobili, sulle attrezzature ed impianti tecnologici, sui beni mobili presenti nella struttura;

Azienda Provinciale  *per i Servizi Sanitari*
Provincia Autonoma di Trento

- svolgimento di protezione complementare alla forza pubblica in considerazione delle speciali esigenze di sicurezza che richiedono le tipologie di siti, quali le strutture ospedaliere;
- pronta chiamata delle Forze dell'Ordine nei casi di pericolo generico e/o specifico per l'utenza, i dipendenti o la Guardia stessa, o in presenza di reati;
- collaborazione con tutto il personale dipendente del presidio ospedaliero: il servizio deve essere svolto in modo coordinato con le attività dei servizi/UU.OO dell'APSS, tenuto conto della presenza di utenti e visitatori.

L'organizzazione delle mansioni e la definizione dei punti di passaggio dei giri di ronda saranno definite in maniera puntuale dal Direttore dell'esecuzione prima dell'avvio del servizio. Si ipotizza, al fine di rendere il servizio quanto più possibile efficace, una divisione delle attività in base all'orario di svolgimento del servizio come di seguito indicato:

- 4 (quattro) ore al giorno nelle seguenti fasce orarie:
 - 7.00 - 09.00 sosta nell'atrio con particolare attenzione ai corridoi laterali precedentemente descritti ed effettuazione di un giro di ronda nei reparti;
 - 20.00 - 22.00 due giri di ronda nei reparti con particolare attenzione ai vuotatoi e ai locali dove sono installati i distributori automatici; sosta e controllo dell'atrio;
- ulteriori 3 (tre) ore al giorno distribuite nelle fasce orarie 9.00-12.00 e/o 17.00-20.00. L'Appaltatore dovrà garantire l'alternanza della fascia oraria con cadenza almeno settimanale.

La turnistica sarà stabilita all'avvio del servizio e, successivamente, di mese in mese attraverso la definizione preventiva di un calendario mensile. In ogni caso, l'alternanza tra orari mattutini e pomeridiani avrà frequenza almeno settimanale.

Il servizio dovrà essere assicurato per tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni festivi, e gli orari di lavoro indicati dovranno essere rigorosamente rispettati.

Al fine di garantire una più efficiente gestione delle attività, l'Appaltatore dovrà favorire la stabilità del personale addetto al servizio, realizzando un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione tra gli operatori e favorisca una migliore conoscenza dei locali, delle esigenze, della specificità degli ambienti, evitando turnazioni che possano determinare criticità organizzative e funzionali.

In presenza di reati, le GPG, attraverso la Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza, richiederanno l'intervento delle Forze dell'Ordine.

In tutti gli ambienti di lavoro dell'APSS e, pertanto, anche all'interno dell'Ospedale S. Chiara, sono esposte le procedure da seguire in caso di emergenza (cartelli blu affissi alle pareti): l'Appaltatore e tutti i suoi lavoratori sono tenuti a conoscerle.



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007



ART 3. – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, nell'adempimento delle prestazioni, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire il servizio di vigilanza mediante l'ausilio di proprio personale di assoluta e comprovata affidabilità e serietà, in possesso del decreto del Prefetto (questore in provincia di Trento) di nomina a guardia giurata autorizzata al porto d'armi; con riguardo alle guardie particolari, si applicano tutte le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773 del 18/06/1931 e del Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico R.D. n. 635 del 06/05/1940, così come modificato dal D.P.R. n. 153 del 04/08/2008;
- nominare un responsabile coordinatore del servizio e comunicarne il nominativo almeno 3 (tre) giorni prima della data di inizio del servizio: al responsabile coordinatore è assegnato il compito di eseguire un sopralluogo preventivo dei siti oggetto della vigilanza, controllare l'andamento del servizio e coordinare l'attività degli addetti alla vigilanza; il coordinatore è inoltre referente dell'appalto nei confronti di APSS;
- indicare una reperibilità telefonica durante gli orari di prestazione del servizio;
- trasmettere almeno 3 (tre) giorni prima della data di inizio del servizio l'elenco nominativo e la relativa documentazione di tutto il personale che opererà nello svolgimento del servizio; in particolare, il decreto di nomina a guardia giurata dovrà essere trasmesso periodicamente secondo la cadenza stabilita dal Direttore dell'Esecuzione, e comunque sempre in caso di modifiche o sostituzioni;
- relazionare quotidianamente sull'andamento della giornata con la trasmissione dei fogli presenza e dei verbali giornalieri e trasmettere, settimanalmente, entro il martedì successivo, in formato elettronico ed editabile il report della settimana precedente contenente almeno i seguenti dati:
 - Nominativo operatore
 - Data
 - Orario turno: dalle ... alle ...
 - Ora dell'evento segnalato
 - Classificazione dell'evento a scelta tra:

- Antincendio
 - Conflittualità e ordine pubblico
 - Sicurezza struttura (es. perdite d'acqua, porte mal funzionanti, ecc.)
 - Varie
 - Descrizione dell'evento
- Consentire alle GPG di partecipare ad incontri formativi dedicati alla gestione delle emergenze in ospedale organizzati da APSS.

Si evidenzia che, tra le comunicazioni comprese in “Varie”, sono previste comunicazioni di eventi che abbiano comportato infortuni, cadute, o altro accadimento che possa potenzialmente comportare una responsabilità di APSS.

ART 4. – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il servizio deve essere svolto esclusivamente da GPG munite di decreto prefettizio, nonché di porto d'arma da fuoco, di apposita tessera di identificazione attestante la qualifica con fotografia. Si richiede che il personale impiegato per l'esecuzione del servizio abbia almeno 1 (uno) anno di esperienza come GPG in servizi di vigilanza armata.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un numero sufficiente di personale da adibire ai servizi oggetto del presente documento.

I nominativi delle guardie giurate preposte ai servizi dovranno essere comunicate al Direttore dell'esecuzione e trascritte su apposito elenco redatto ed aggiornato ogni qualvolta si verificano variazioni del personale.

Il personale impiegato nell'appalto ha l'obbligo di indossare la divisa, il cui costo è a carico dell'Appaltatore.

Le GPG dovranno mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti, degli assistiti e degli operatori dell'APSS ed agire in ogni occasione con professionalità, cortesia, competenza e celerità. Si sottolinea l'opportunità di adibire al servizio personale che non abbia riportato condanne penali per i delitti contro la persona previsti dal libro II del codice penale, in particolare se commessi a danno di minori.

APSS si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora, in base a comprovate motivazioni e comunque a seguito di contraddittorio, fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del servizio. In tal caso l'Appaltatore si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali in possesso di tutti i necessari requisiti, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'APSS e a garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto. L'esercizio di tale facoltà da parte di APSS non comporta alcun onere per la stessa.

Le guardie giurate dovranno svolgere i propri compiti in conformità alle norme del presente Capitolato, nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dal Direttore dell'Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento.



L'Appaltatore risponderà civilmente e penalmente di eventuali danni procurati a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'APSS, derivanti da comportamenti imputabili a negligenza del personale impiegato nel servizio.

ART 5. – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori e subfornitori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi al Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del servizio. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta da APSS, ai suoi beni ed al suo personale acquisita durante lo svolgimento dei servizi.

L'obbligo di riservatezza riguarda le informazioni - in particolare quelle relative alla sfera personale ed allo stato di salute - riguardanti chiunque acceda alla struttura a qualsiasi titolo, inclusi pazienti fruitori dei servizi e dipendenti dell'APSS, acquisite nello svolgimento delle prestazioni previste in contratto.

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a:

- garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta dell'APSS;
- garantire che la diffusione delle informazioni sia limitata esclusivamente a quelle strettamente necessarie e connesse al servizio ed esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- prendere visione della documentazione relativa al trattamento dati che sarà consegnata all'Appaltatore dall'APSS e darne diffusione al personale impiegato nei servizi.

Il presente obbligo di riservatezza vincola l'Appaltatore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori/subfornitori, salvo che la comunicazione dei dati sia prescritta per ordine dell'Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a darne preventiva notizia all'APSS, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultima.

In caso di violazioni dell'obbligo di riservatezza, l'APSS potrà dichiarare, in base alla gravità della violazione riscontrata, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 3 del DLgs 50/2016. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, l'APSS avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'Appaltatore.

Qualora nel corso del servizio l'Appaltatore dovesse trattare dati di cui è titolare APSS, si provvederà alla nomina a Responsabile esterno del trattamento dati.

**ART 6. – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

L'APSS si impegna a fornire all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie all'avvio e all'espletamento del servizio ed a consegnare all'Appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del medesimo.

Sarà premura del Coordinatore di Portineria (sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto) accordarsi con il referente della Sorveglianza armata per fissare un incontro formativo ed informativo per le GPG individuando le zone critiche da includere nei giri di ronda.

Altri obblighi specifici sono contenuti nei pertinenti paragrafi del presente Capitolato Speciale, cui si rimanda.

**ART 7. – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E
CRITERI INTERPRETATIVI**

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b. il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*, per quanto applicabile;
- c. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;
- d. il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
- f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- g. il DLgs 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- h. la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla

protezione dei dati), il DLgs 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il DLgs 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j. le norme del codice civile.

k. le norme contenute nel T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART 8. – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il capitolato speciale;
- b) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
- c) l'offerta economica dell'Appaltatore;
- d) il D.U.V.R.I.;
- e) altri eventuali allegati.

Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della legge provinciale n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016.

ART 9. – DURATA

Il contratto avrà durata di 1 (uno) anno a partire dalla data che sarà indicata in sede di stipula. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato, con disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni.



Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per APSS, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'Appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, al diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo o ad avanzare pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui APSS non intenda procedere al suddetto rinnovo.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto APSS non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di rinnovo, lo stesso si intenderà prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette e, comunque, per non oltre 6 (sei) mesi dalla sua naturale scadenza.

ART 10. – IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTI DELLA MANODOPERA

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del DLgs 50/2016, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che APSS ha stimato pari all'80% del valore posto a base di gara.

Nel caso in cui APSS dovesse richiedere, in costanza di contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi alle richieste dell'amministrazione agli stessi prezzi e condizioni, senza che per questo possa rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

ART 11. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente, pro tempore, del Servizio Gestione Servizi Generali.

Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, individuato nel Responsabile pro tempore dell'Ufficio Gestione Servizi Generali - ambito di Trento.

ART 12. – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie, redigendo apposito verbale e avendo cura di disporre quanto previsto nel presente Capitolato a carico di APSS.



L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da APSS per l'avvio dell'esecuzione del contratto, a tal fine anche sottoscrivendo il verbale di cui sopra.

Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto sopra, APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa instaurazione di contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART 13. – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

ART 14. – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale n. 2/2016.

ART 15. – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

APSS provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore su base mensile posticipata, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto di eventuali subappaltatori.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Tale termine rimane sospeso in caso di formale contestazione resa da APSS fino a risoluzione della contestazione e ad eventuale ricezione di nuova corretta documentazione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio: qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto da APSS secondo quanto disposto dall'articolo "Risoluzione del contratto" del presente Capitolato Speciale.

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con



indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine/autorizzazione alla spesa della Stazione appaltante. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'Appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

Il pagamento delle prestazioni, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della Stazione appaltante – Unicredit sede di Trento – entro il termine sopra indicato, sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'Appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.

Si precisa che l'Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con APSS. L'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore è inoltre tenuto a comunicare, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato ed alle generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto

In conformità all'art. 30, comma 5, del DLgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del DLgs n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono



essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del DLgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale sopraindicato, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione Appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

La Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

ART 16. – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo "Penali".

Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, APSS ha la facoltà di risolvere il contratto.



L'APSS si riserva inoltre di effettuare in qualsiasi momento le verifiche ritenute necessarie/opportune sul possesso dei requisiti da parte dell'Appaltatore; laddove all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti prescritti, APSS procederà alla risoluzione del contratto e non procederà al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva.

ART 17. – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs n. 50/2016.

ART 18. – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La Stazione Appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

ART 19. – SUBAPPALTO



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007





In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del DLgs n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

In caso di subappalto, dal momento del deposito del contratto di subappalto e per tutta la sua durata, l'Impresa subappaltatrice deve risultare in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente Capitolato; detti requisiti, incluso il possesso di autorizzazione prefettizia all'esecuzione del servizio di vigilanza armata, devono essere debitamente documentati e tale documentazione dovrà essere trasmessa dall'Impresa appaltatrice al Responsabile Unico del Procedimento.

L'Appaltatore dovrà inoltre far osservare ai suoi subappaltatori il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata, come specificato all'art. " *Condizioni economico normative da applicare al personale impiegato nell'appalto*".

L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore per la parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite, procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se



questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART 20. – TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART 21. – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per la vigilanza privata e relativo accordo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007



- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL permessi per riduzione di orario di lavoro ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART 22. – SICUREZZA E VALUTAZIONE RISCHI

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del personale e dei collaboratori da questi impiegati.

Allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, in ottemperanza all'art. 26, comma 3-bis, del DLgs 81/2008, si applica al presente appalto l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). I suddetti costi, così individuati, sono indicati nella lettera d'invito e non saranno soggetti a ribasso.

Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato - Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un



documento dinamico, pertanto, potrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e costituirà parte integrante del contratto.

ART 23. – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART 24. – INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali forniti dall'Appaltatore verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LL.PP. n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal D.P.R. 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta A.P.S.S. e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, è il RUP.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

ART 25. – GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del DLgs n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

In caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al DM n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

ART 26. – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di APSS.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO).

APSS si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore in qualunque momento la presentazione di documentazione a comprova dell'adempimento degli obblighi assicurativi sopra indicati.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART 27. – PENALI

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni previste dal presente Capitolato (es. mancata presa in servizio del personale, non rispetto degli orari di servizio, mancata



presentazione per la seconda volta della reportistica giornaliera e/o settimanale), APSS si riserva di applicare una penale pari ad € 50,00. A partire dalla seconda contestazione, sarà applicata una penale di € 100,00.

In caso di mancato intervento della GPG in servizio sarà applicata una penale di € 150,00. In caso di inadempimento reiterato sarà applicata una penale di € 300,00 e se dagli atti risulta che la GPG interessata non è al suo primo mancato intervento, APSS si riserva la possibilità di chiedere che la stessa venga sostituita.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giornate lavorative dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione Appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART 28. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto nei termini previsti contrattualmente o richiesti dalla stazione appaltante;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento

alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'articolo "Controlli sull'esecuzione del contratto" del presente Capitolato;

- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto del 10% dell'importo contrattuale;
- i) il venire meno dei requisiti posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto (requisiti per la partecipazione e requisiti del personale impiegato);
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite direttamente o attraverso subappaltatori;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy e/o sugli obblighi di riservatezza di cui al presente capitolato;
- m) mancato rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

ART 29. – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

ART 30. – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del DLgs 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART 31. – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;



- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

ART 32. – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART 33. – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

ART 34. – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni



più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diviene operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

ART 35. – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del DLgs n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento"

liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “Amministrazione Trasparente”> Altri contenuti-corrruzione> documenti anticorrruzione> 1 documenti operativi vigenti.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART 36. – NORMA DI CHIUSURA

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.